

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un sistema di chirurgia ad ultrasuoni per la S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Importo a base d'asta per 60 mesi € 475.000,00 oltre oneri di sicurezza da rischi interferenziali, (oltre I.V.A. nella misura di legge).

Criterio di aggiudicazione:

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

Gruppo di progettazione	
SC Farmacia Ospedaliera	
SC destinataria (clinici)	



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA	
ART. 3 - QUANTITA'	3
ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA	4
ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI	4
ART. 6 - CAMPIONATURA	7
ART. 7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 8 - REQUISITI DEI FORNITORI	10
ART. 9 - GESTIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 10 - CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE IN SERVICE E COLLAUDO	12
ART, 11 - CONSEGNE	
ART. 12 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	
ART. 13 - CONTROLLO SULLA MERCE	
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 16 - SUBAPPALTO	
ART. 17 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI	
ART. 19 - SICUREZZA E RISCHI INTERFERENZIALI	
ART. 20 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI	
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 22 - PENALI	
Art. 23 - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	
ART. 24 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE	20
ART. 26 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	21
ART. 27 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	
ART. 28 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA	
ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI	
ART. 30 - CLAUSOLA T&T - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	
ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	24
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI	24
ART. 33 - FORO COMPETENTE	25
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI	23



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato tecnico disciplina le modalità relative alla Fornitura per 60 mesi di un sistema di chirurgia ad ultrasuoni per la S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

per un importo per 60 mesi di € 475.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

L'importo è stato determinato in riferimento ai prezzi a base d'asta secondo i criteri esplicitati nell'articolo 4.

Le tipologie con relative specifiche tecniche, i quantitativi e gli importi presunti dei prodotti sono contenuti nel presente Capitolato.

I prodotti oggetto della fornitura non sono ricompresi nel DPCM luglio 2018.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA.

La fornitura avrà durata di **60 mesi,** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il contratto, qualora, nel corso della vigenza contrattuale, subentrino nuove aggiudicazioni da parte di soggetti aggregatori e/o da gare centralizzate a valenza regionale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e successive Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 209/2024, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per il contratto in corso di esecuzione, tramite esercizio di un'opzione di proroga, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - QUANTITA'

Le quantità annuali indicate sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; le dette quantità, pertanto, potranno variare a seguito di nuovi indirizzi terapeutici, che determinano un incremento del fabbisogno dei dispositivi entro il 1/5 d'obbligo, a condizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, tali modifiche non alterino la natura generale del contratto.

ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura è suddivisa in un unico lotto.

I prezzi a base d'asta sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e dall'analisi dei prezzi aggiornati di mercato.

In particolare, la fornitura, comprende:

a) La cessione dello strumento in service Gratuito con acquisto dei consumabili



- b) il servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) corsi di addestramento del personale qualificato dei Laboratori all'uso delle strumentazioni e l'addestramento annuale per i necessari aggiornamenti tecnici o per turn-over del personale (per tutta la durata del contratto);
- d) interfacciamento con il sistema gestionale delle suddette Strutture, se necessario
- e) tutte le attrezzature necessarie e complementari all'esecuzione delle attività analitiche richieste;
- f) la fornitura dei materiali di consumo vari a completamento delle attività di analitiche

DESCRIZIONE DEL SISTEMA CARATTERISTICHE DI MINIMA

Nr. 1 unità di controllo con le seguenti funzioni accessorie:

- aspirazione e irrigazione (sistema di irrigazione/aspirazione integrato),
- touch screen
- software di gestione semplice ed intuitivo
- possibilità di impostare i parametri in maniera semplice e veloce;
- visualizzazione immediata dei parametri di funzionamento;
- Nr. 1 pedale di controllo per attivazione funzioni del sistema, possibilmente wireless;
- Nr. 3 manipoli, retti e/o angolati sterilizzabili a vapore in autoclave;
- Nr. 1 carrello per alloggiamento unità;
- Nr. 1 vassoio completo di griglia per sterilizzazione a vapore in autoclave, che possa contenere il manipolo e ogni accessorio necessario.
- Ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento e preparazione.
 - 1. Le caratteristiche tecniche minime del sistema sono le seguenti:
- Alimentazione elettrica a rete (220 V 50 Hz);
- Generatore di vibrazione ad ultrasuoni con ampiezza regolabile;
- Frequenze di lavoro utilizzabili per applicazioni in neurochirurgia;
- Elevata selettività dei tessuti da asportare, dissezione precisa e controllata del tessuto (tumorale) e al tempo stesso il sistema dovrà preservare collagene, strutture vascolari e nervose;
- Completo di pompa per aspirazione di liquidi e tessuti frammentati con pressione (mmHg) regolabile (il sistema per il suo normale funzionamento non deve essere collegato ad un sistema di aspirazione esterno centralizzato); dotato di filtri per evitare la contaminazione del sistema;
- Completo di pompa di irrigazione avente portata regolabile (ml/min);



- Pannello per visualizzazione e controllo in modo indipendente almeno delle seguenti funzioni: livello di aspirazione, flusso di irrigazione, ampiezza della vibrazione (potenza);
- Riconoscimento automatico dei manipoli;
- Funzioni di autotest per la verifica in tempo reale del buon funzionamento del sistema;
- Dotato di sistemi di sicurezza e allarmi visivi e sonori in caso di mal-funzionamento;
- Manipoli leggeri ed ergonomici, dotati di tecnologia che ne impedisca il surriscaldamento durante il normale utilizzo.

La ditta dovrà specificare le procedure di manutenzione ordinaria nonché di sanificazione e sterilizzazione ad opera del personale utilizzatore.

Le caratteristiche tecniche minime del materiale di consumo monouso dedicato, sono le seguenti:

- a) punte per tessuti molli, per tessuti molli/fibrosi e per tessuti ossei
- b) set tubi aspirazione e irrigazione
- c) contenitori reflui;

Il materiale di consumo monouso dedicato dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

- di semplice ed agevole montaggio/smontaggio
- possedere elevata sicurezza di ancoraggio/fissaggio all'attacco del manipolo
- i kit e le punte devono essere sterili e pronti all'uso.

N.B.: Deve essere possibile acquisire separatamente anche una sola punta in quanto è prevedibile, per motivi clinici, che questa debba essere sostituita con un'altra di misura o forma diversa durante un intervento chirurgico in sala operatoria.

N. interventi/annui (a base d'asta): 70.

- 3. Il sistema di gestione computerizzata, deve comprendere:
 - Marchio CE-IVD.
- 4. L'Aggiudicatario dovrà garantire:
 - a) Il supporto tecnico-scientifico in loco per il periodo di avviamento.
 - b) L'adeguamento dello strumento e l'aggiornamento del personale sull'eventualità di variazioni migliorative.
 - c) L'adeguamento delle linee elettriche qualora non idonee alla necessità dello strumento.



- d) Il trasporto delle strumentazioni presso i locali delle Strutture interessate.
- e) Che lo strumento abbia dimensioni compatibili con i locali riceventi, con l'assunzione degli oneri correlati ad eventuali interventi correttivi di qualunque genere (edile ed impiantistico).
- f) L'allegazione della scheda di sicurezza per tutti i prodotti considerati pericolosi, come da Decreto Ministeriale del 28.01.1992.
- g) L'allegazione delle schede tecniche di tutti i prodotti e manuali in lingua italiana, nonché i software.
- h) La fornitura del materiale accessorio di consumo, sufficiente per i test complessivi da eseguire.
- i) L'eventuale aggiornamento tecnologico della macchina e l'inserimento di nuovi test;
- j) Allo scadere del contratto e in esito all'implementazione della nuova fornitura, il ritiro, a proprie spese, delle apparecchiature.
- k) Eventuali spostamenti o trasferimenti dell'apparecchiatura, per tutta la durata del contratto.
- 5. Sulla base delle esigenze espresse dalle Strutture, l'appalto non è suddivisa in lotti, al fine di preservare prestazioni strettamente interconnesse, in ragione sia della tipologia omogenea delle strumentazioni e correlati consumabili, sia della gestione operativa del sistema (strumentazioni, attività manutentive e ordinativi di fornitura). La progettazione del noleggio, secondo una logica di aggregazione, salvaguardando l'economia organizzativa, di risorse e mezzi, in coerenza con il considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE, garantisce economie di scala e favorisce una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del rapporto contrattuale con un unico interlocutore.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

5.1. Qualità minima dei dispositivi medici.

I prodotti offerti devono avere i requisiti minimi di seguito riportati:

- a) Rispondenza alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni
- b) Dichiarazione da parte del fornitore di aver effettuato la registrazione nella banca dati del Ministero della Salute (Decreto ministeriale del 20.02.07) con indicazione della CND, del/i codice prodotto offerto/i, del numero di Repertorio Dispositivi assegnato al Dispositivo ovvero le motivazioni per le quali non è stata effettuata (decreto 21 dicembre 2009 G.U. nº17 del 22 gennaio 2010)
- c) Dichiarazione da parte del fornitore della classe di appartenenza del dispositivo offerto.
- d) La destinazione d'uso, la marca e il codice fornitore dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati in sede di Offerta Tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la Ditta Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa.



- e) Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere in lingua italiana così come stabilito dall'art. 5 comma IV° del Decreto su citato e successivi aggiornamenti (norma UNI EN 980/2004).
- f) L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo o sulla confezione commerciale.

5.2 Caratteristiche minime del Confezionamento dei prodotti sterili

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in confezionamenti idonei che garantiscano un efficace barriera contro l'umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti e dovranno essere maneggevoli ed idonei per il trasporto e lo stoccaggio presso i luoghi di destinazione.

La confezione dovrà permettere l'apertura nel rispetto della tecnica asettica, al fine di non contaminare il contenuto.

I prodotti devono essere contenuti in idonei imballaggi e confezionati in modo che sia garantita fino a scadenza, se applicabile, la loro sterilità, sempre che siano rispettate dagli utilizzatori le prefissate modalità di immagazzinaggio e conservazione.

Imballi: cartoni (resistenti e robusti), con apertura semplice, ove necessario con apertura tipo dispenser, tale da impedire la manipolazione del materiale; dovrà essere garantita la protezione delle confezioni, il prelevamento e lo stivaggio nei locali di deposito.

Buste: confezioni in laminato plastico (robusto) ed antistatico e/o carta medicale, sigillante con apertura a strappo o tipo peel-open e con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. Conformi alle norme relative alla sterilizzazione (UNI EN 868 sistemi e materiali di packaging).

Gli involucri protettivi e di trasporto dovranno essere confezionati con tutti gli accorgimenti idonei alla protezione del contenuto da polvere e umidità.

Su ciascuna confezione sterile, laddove applicabile, dovrà essere apposta un'etichetta riportante i seguenti dati:

- ragione sociale dell'Azienda;
- marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato;
- il nome e codice del prodotto in italiano e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);
- simbolo "monouso"
- la dicitura "sterile";
- il metodo di sterilizzazione;
- la data di sterilizzazione
- la data di scadenza
- misure o taglia

Su ciascun imballo dovrà essere applicata un'etichetta riportante i seguenti dati:



- ragione sociale dell'Azienda;
- marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato;
- il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);
- simbolo "monouso";
- la dicitura "sterile";
- la data di sterilizzazione;
- la data di scadenza;
- eventualmente misure o taglie o indicazioni per identificare in maniera certa il contenuto dell'imballo;
- qualora necessario, la dicitura "particolari precauzioni".

Sterilizzazione: deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 46/1997 e s.m.i.).

Tutte le registrazioni attinenti ai cicli di sterilizzazione ed ai controlli effettuati dovranno essere conservati secondo le modalità previste dal proprio sistema di qualità e come previsto dalle normative vigenti; in caso di motivata richiesta, le ditte dovranno produrre tutta la predetta documentazione alla S.A. in qualunque momento.

5.3 Caratteristiche minime del Confezionamento di tutti i Prodotti

Per tutto ciò che concerne il confezionamento (inteso quale unione di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo) per ogni tipologia di Prodotto offerto, il fornitore dovrà garantire:

la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;

la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il confezionamento e l'imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti per agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

Qualora l'Azienda appaltante verificasse la presenza di imballi con difetti, lacerazioni o traccia di manomissione, potrà rifiutarne la fornitura; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti non a lui direttamente imputabili.

Tutti i singoli Prodotti dovranno presentare, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione, il codice identificativo del lotto di produzione in modo tale da assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto dal mercato in caso di accertati difetti di produzione.



Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

In merito alle specifiche tecniche indicate per ciascun dispositivo medico dell'Allegato 1 al presente Capitolato, si applicano le regole stabilite dell'art. 79 e dell'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, **la regola dell'equivalenza**, al fine di garantire la massima partecipazione. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto il concorrente sarà libero di proporre i prodotti, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto.

Il concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

Per quanto riguarda i requisiti di minima, a pena d'esclusione, sono indicati nel presente capitolato.

ART. 6 - CAMPIONATURA

Non è prevista la presentazione dei campioni.

ART. 7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 commi 2 del D.Lgs 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà totalizzato il punteggio più alto (P. qualità + P. prezzo), secondo i seguenti elementi:

- A) QUALITA' e caratteristiche del prodotto: punteggio attribuibile fino a un massimo di 70 PUNTI. La Commissione giudicatrice valuterà i prodotti a suo insindacabile giudizio, attribuendo alle singole voci relative alle caratteristiche tecniche i relativi punteggi.
- B) PREZZO: punteggio massimo attribuibile 30 PUNTI.

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 35 su 70 complessivi disponibili non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara. Il punteggio riservato alla qualità verrà attribuito, a discrezione insindacabile della Commissione Giudicatrice, secondo i punteggi di valutazione riportati nel Disciplinare di gara.



Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nell'**Allegato n. 1** dalla componente tecnica del gruppo di progettazione e riportati nel Disciplinare di Gara.

ART. 8 - REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia e in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità speciale, che saranno stabiliti dal Disciplinare di gara.

ART. 9 - GESTIONE DELLA FORNITURA

Per tutti i prodotti di cui alla presente gara, la Ditta aggiudicataria è tenuta alla gestione della fornitura secondo le modalità del conto deposito, alle stesse condizioni di fornitura previste dall'aggiudicazione, senza oneri aggiunti.

Tale conto deposito dovrà essere costituito presso la S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia all'atto della prima emissione della richiesta di consegna da parte della stessa entro 15 giorni.

In via ordinaria la fornitura in conto deposito dovrà essere aggiornata e reintegrata, a seguito della comunicazione dell'Azienda, per ogni singolo pezzo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, il fornitore dovrà far fronte alla consegna nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si intende che i prodotti consegnati in conto deposito saranno regolarmente fatturati alla Ditta aggiudicataria, al momento del loro effettivo utilizzo; inoltre, si intende che la responsabilità della corretta conservazione dei prodotti in conto deposito è a carico della S.C. Neurochirurgia.

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile del monitoraggio della scadenza dei prodotti forniti in conto deposito e dovrà effettuare controlli periodici atti a verificare l'effettivo periodo di validità residuo dei prodotti, anche su richiesta della S.C. NEUROCHIRURGIA: il Fornitore si impegna a ritirare e a sostituire il materiale prossimo alla scadenza.

ART. 10 - CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE IN SERVICE E COLLAUDO.

- 1. La consegna dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata, a cura e a carico del Contraente, presso la struttura interessata, S.C. NEUROCHIRURGIA, secondo le indicazioni del Direttore della Struttura medesima e del Direttore della SC Bioingegneria e Ingegneria Clinica, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dall'Ordine di Servizio del DEC, anche in regime di esecuzione anticipata e, comunque, dalla scadenza del termine di legge per la stipula del contratto di cui all'art. 18, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni dalla installazione.
- 2. L'Azienda Ospedaliera si riserva un congruo **periodo di prova**, non inferiore a **3 mesi**, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto.



- 3. Il Contraente sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori sia degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.
- 4. Il Contraente si farà carico dell'onere del trasporto degli strumenti, della loro installazione, della rimozione e del regolare smaltimento dei relativi imballaggi.
- 5. Durante il periodo previsto per l'installazione, dovrà essere assicurato l'addestramento all'uso dell'apparecchiatura.
- 6. Alla scadenza del contratto di fornitura, le apparecchiature messe a disposizione in service dovranno essere disinstallate e ritirate a cura e spese del Contraente.

ART. 11 - CONSEGNE.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti dell'Azienda richiedente dalle ore 8,30 alle 13,30 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, dall'Azienda. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto.

I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi.

Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- nº di riferimento dell'ordine;



- data dell'ordine;
- il prodotto consegnato e il relativo quantitativo;
- nº di lotto di produzione dei singoli prodotti sterili;
- data di scadenza dei prodotti sterili.

ART. 12 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.

- 1. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l'affiancamento dei prodotti e/o dell'apparecchiatura concessa in service o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - · non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
 - non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;
 - non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.
- 3. È fatto obbligo per il Contraente, per l'intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura in service. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dal Contraente.
- 4. Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti/aggiornati dal Contraente con altri più recenti, è facoltà dell'Azienda Ospedaliera acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L'Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
- 5. L'Azienda committente si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali.
- 6. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, il Contraente aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.
- 7. Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'articolo 3.4 del DM Salute del 10/08/2018.

ART. 13 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.



La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Azienda la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l'Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le amministrazioni contraenti potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AO di Perugia al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1. Ai sensi dell'art. 117, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.
- 2. La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento.
- 3. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
- 4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.



- 5. L'ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione della fornitura, risultante dal relativo certificato.
- 6. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda, opportunamente comunicati all'Appaltatore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
- 7. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito dell'Appaltatore.
- 8. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
- 9. Nell'attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
- 10. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
- 11. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).
- 12. L'Appaltatore dovrà:
 - verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sitowww.bancaditalia.itoppurewww.ivass.it;
 - allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
 - allegare dichiarazione contente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
- 13. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.
- 14. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Foro di Perugia.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:



- il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 119, comma 4, punto c D. Lgs, n.36/2023);
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95, 96, 97 del D. Lgs. 36/2023 (art 105, comma 4 D. Lgs. 36/2023);
- l'Operatore Economico Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119, comma 5, D. Lgs. n.36/2023);
 - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97 del D. Lgs. 36/2023;
 - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.
- 2. L'Operatore Economico Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
- 3. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 119, comma 16 del D. Lgs. 36/2023).
- 4. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:
 - il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.
- 5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'Operatore Economico Aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della



documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 119, comma 17, D. Lgs. 36/2023).

ART. 17 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- 1. La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e costituisce requisito indispensabile anche nella fase di esecuzione del contratto.
- 2. La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità del DURC riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la risoluzione del contratto e fatti salvi i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

- 1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
- 2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 19 - SICUREZZA E RISCHI INTERFERENZIALI

- 1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..



- 3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
- 4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
- 5.Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza(DUVRI). Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC in materia, pertanto, i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.

ART. 20 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono alla fornitura erogata a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Operatore Economico Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. L'appaltatore si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del Fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare



il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AO di Perugia, da riportare nella fattura elettronica, è il seguente:

Uff_Fattura PA Codice Fiscale:02101050546 Codice IPA: UFAVFS

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'Azienda Ospedaliera di Perugia procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
- 2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:
- a. frode nelle forniture;
- b. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- c. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 94, 95, 96, 97 del D. Lgs. 36/2023;
- d. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- e. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AO di Perugia;
- f. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- g. subappalto non autorizzato;
- h. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";



- i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- I. nel caso in cui l'importo della penale superi i limiti di cui all'art. 20;
- m. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento delle forniture, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione e salvo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 in materia. Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 124 del D. Lgs.36/2023.
- 3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire all'AO di Perugia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
- 4. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, l'AO di Perugia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguo delle forniture oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
- 5. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 - PENALI

- 1. Nel caso l'appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, la Stazione Appaltante sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto dal presente Capitolato o stabilito dall'AOPG, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
- 2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'AOPG potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'appaltatore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare l'AOPG allorché si siano presentate almeno 3 (tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.
- 3. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.
- 4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, l'AOPG procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.



Art. 23 - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1. L'AO di Perugia, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec.
- 2. In tal caso l'AO di Perugia sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
- 3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
- 4. Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 24 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Ai sensi dell'art. 114 del D.LGS. 36/2023, l'AO di Perugia provvederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle forniture oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
- 2. Al DEC sono ascritti i seguenti compiti:
- a) coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto;
- c) svolgere tutte le attività ad esso demandate dal D. Lgs. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
- 3. Per quanto non stabilito dal presente articolo, si rinvia al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE

1. Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio delle forniture, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto Responsabile della esecuzione del contratto (REC), responsabile della fornitura per conto della ditta fornitrice, il cui nominativo sarà trasmesso all'Amministrazione per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio delle forniture. Il REC dovrà essere obbligatoria mente presente durante tutta la durata dell'appalto.



- 2. Il Responsabile della esecuzione del contratto sarà l'unico responsabile dell'ottimale utilizzazione del proprio personale nonché della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.
- 3. Il Responsabile della esecuzione del contratto dovrà essere reperibile, durante gli orari di apertura dell'attività attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail; è altresì incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto, al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e cooperativo, sia sotto il profilo tecnico sia amministrativo.

ART. 26 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1. Qualora prima del termine di scadenza contrattuale si verificasse il raggiungimento di ordinativi e relative consegne di materiali per un valore complessivo pari all'importo contrattuale, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore si intende obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto e fornire i dispositivi sino e non oltre un ulteriore 20% (venti-percento) del valore complessivo del contratto alle medesime condizioni del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. Oltre tale valore la fornitura in oggetto si intenderà esaurita e il relativo contratto concluso fatte salve eventuali pendenze e/o contenziosi. Resta inteso che le varianti entro il quinto d'obbligo sono ammesse nei soli casi stabiliti dal legislatore-
- 2. Per le ulteriori ipotesi di variante in corso di esecuzione, si rinvia all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 1. E' facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto disciplinato dal presente Capitolato e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'Operatore Economico Aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.
- 2. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

ART. 28 – RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA

1. L'Operatore Economico Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della regolare esecuzione della fornitura. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell'esecuzione dell'appalto ed



imputabili all'Operatore economico aggiudicatario, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.

- 2. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.
- 3. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.
- 4. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente codesta Azienda.
- 5. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di un'adeguata **polizza assicurativa**, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da **responsabilità civile** del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda sanitaria committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Azienda sanitaria medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda sanitaria e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 6. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.
- 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale.
- 8. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
- 9. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall' art. 35 del D. Lgs



36/2023 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal Regolamento dell'AO di Perugia.

- 2. L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 53 comma 2 del D. Lgs.50/2016.
- 3. Ai sensi dell'art. 53 comma 4, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:
 - alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che
 costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici
 o commerciali;
 - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- 4. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
- 5. Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
- 6. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, questa Azienda consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
- 7. L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente.
- 8. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 35 del sovra menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all'UOSD Gare della Stazione Appaltante che valuterà l'opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.



9. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

ART. 30 - CLAUSOLA T&T - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

- 1. L'Operatore Economico Aggiudicatario nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990.
- 2. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa Amministrazione e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T Trasparenza e Tracciabilità".
- 3. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Operatore Economico Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto "T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

- 1. L'Operatore Economico Aggiudicatario, nei rapporti inerenti al contratto, s'impegna sin a d'ora ad:
 - osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
 - rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
- 2. Ciascun Operatore Economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

- 1. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario.
- 2. Inoltre, come disposto dall'art. 27 comma 5, e 225 comma 1 della D. Lgs. 36/2023, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto



a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Perugia e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 36/2023, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.
- 2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1 - Parametri di valutazione.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S. C. Intereziendale Neurochirurgia
Direttore: Dr. Carlo Conti

25



Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA Part.IVA
02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Allegato 1 - Parametri di valutazione

n°	criteri di valutazione	punti		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
	Caratteristiche qualitative del sistema ad ultrasuoni	25	1.1	Verranno valutate le funzioni, i controlli e le regolazioni disponibili per quanto riguarda: ampiezza della vibrazione (potenza), frequenze disponibili, aspirazione, irrigazione, selettività tissutale ed eventuali funzioni aggiuntive	12	IIIdx	mux
1			1.2	Verranno valutati i sistemi di allarme, le funzioni di autotest disponibili e la rumorosità	5		
			1.3	Verrà valutata l'ergonomia dell'interfaccia utente	6		
			1.4	Verranno valutate le caratteristiche funzionali della pedaliera offerta	2		
2	Caratteristiche tecniche ed ergonomiche dei manipoli	15	2.1	Verranno valutate le caratteristiche qualitative dei manipoli disponibili in relazione alla destinazione d'uso, la maneggevolezza, il bilanciamento	12		
			2.2	Verranno valutate le soluzioni adottate per ridurre il surriscaldamento	3		
3	Caratteristiche qualitative delle punte e ampiezza del catalogo delle punte offerte in relazione alla destinazione d'uso	20	3.1	Verrà valutata l'ampiezza del catalogo delle punte offerte impiegabili in neurochirurgia, valorizzando le diverse dimensioni (lunghezze operative e grandezza del tagliente) e le diverse forme disponibili per tessuti parenchimatosi/molli/fibrosi		15	
				punteggio massimo a chi offrirà il maggior numero di punte; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale alla migliore offerta.			
			3.2	Verrà valutata l'ampiezza del catalogo delle punte offerte impiegabili in neurochirurgia, valorizzando le diverse dimensioni (lunghezze operative e grandezza del tagliente) e le diverse forme disponibili per tessuti ossei		5	
				Verrà attribuito il punteggio massimo a chi			



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Via Martiri 28 Marzo, 35 – 06129 PERUGIA Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

			offrirà il maggior numero di punte; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale alla migliore offerta.		
4	Facilità e rapidità di assemblaggio	8	Verrà valutata la facilità e la rapidità di assemblaggio delle varie parti che compongono il sistema, inclusi i manipoli e le punte	8	
5	Assistenza tecnica	2	Verrà valutata la fornitura di muletti, la qualità della manutenzione programmata e dei controlli funzionali	2	
	TOTALE	70			